

	2:
Spett.le	
Spazio Eventi	
Via Torre di Mizzo n. 9	
70126 - Bari	ja.
spazioeventi@registerpec.it	
OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI DIALO	GO
COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI	DI
COMMERCIALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI UBIO	ATI
PRESSO LE STRUTTURE DELLE FERROVIE APPULO LUCANE - 0	CIG
– CUP	
Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che, esseno	isob
conclusa la fase del dialogo con i candidati ammessi, vo	olto
all'individuazione ed alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfar	e le
esigenze stabilite al punto II.2 del bando di gara, l'Impresa in indirizz	20
è invitata	
a formulare la propria offerta finale per l'affidamento d	ella
concessione in questione, entro e non oltre il termine ultimo delle	ore
12:00 del giorno 29 agosto 2022, da redigere in lingua italiana secor	ndo
termini, condizioni e modalità di seguito descritti.	2
	N



	1.1. Oggetto della concessione	
	La concessione ha ad oggetto i servizi di commercializzazione e	,
	gestione degli spazi pubblicitari interni ed esterni alle strutture F.A.L. s.r.l.	
	per la durata di 9 (anni).	
	In particolare, il presente affidamento ha ad oggetto la concessione	:
	della progettazione, realizzazione, installazione e commercializzazione	
	della pubblicità degli impianti e degli spazi interni ed esterni delle	
	stazioni ferroviarie e dei treni nella disponibilità di FAL s.r.l., come indicati	i
	negli allegati alla presente lettera di invito.	
	È prevista altresì un'opzione per la gestione degli spazi pubblicitari	i
	all'interno e all'esterno degli autobus.	
	Il progetto dovrà prevedere la compresenza di impianti statici e digitali	i
1 800	di comunicazione pubblicitaria.	
	Il concessionario avrà l'onere di progettare, realizzare, installare e	,
	allestire a propria cura e spese gli spazi e gli impianti pubblicitari (di cui	i
	dovrà curare anche la manutenzione ordinaria e straordinaria), che	
	dovranno essere approvati da FAL s.r.l., e gestire gli stessi, godendo dei	i
	proventi pubblicitari derivanti dai contratti stipulati dagli inserzionisti e	;
	riconoscendo all'Ente concedente un canone fisso oltre a royalties sul	I
	fatturato.	
		No
	1.2. Valore della concessione	
	All'esito dell'espletamento del dialogo competitivo tra i candidati che	,
	hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare alla	



presente procedura, il valore annuale stimato della concessione ai	
sensi dell'art. 167 del D. Igs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, anche	
"Codice") è stato individuato in € 225.000,00, IVA esclusa, per i primi	
due anni ed in € 450.000,00, IVA esclusa, per i successivi sette anni, per	
un importo complessivo stimato per l'intera durata della stessa pari ad	
€ 3.600.000,00 IVA esclusa, considerata altresì la previsione di una	
opzione di commercializzazione e gestione degli spazi pubblicitari	
all'interno e all'esterno degli autobus aziendali, si ritiene, come da	
relazione allegata, che il valore della concessione sia stimabile in €	
5.760.000,00 (IVA esclusa).	
1.3. Importo a base d'asta	
Il canone concessorio a base d'asta, non soggetto a rialzo, è	
quantificato in € 10.000,00 annui, pari a €90.000,00 IVA esclusa per	
l'intero periodo contrattuale di anni 9 (nove).	
La percentuale offerta (royalty) sul fatturato annuo a base d'asta,	
soggetto a rialzo, è stimato al 10%	
In sede di offerta economica l'operatore economico dovrà indicare la	
percentuale di rialzo offerta rispetto alla suindicata misura del 10% (c.d.	
 percentuale di rialzo offerta rispetto alla suindicata misura del 10% (c.d. royalty) sul valore annuale dei contratti sottoscritti con i clienti finali.	
	- A2
royalty) sul valore annuale dei contratti sottoscritti con i clienti finali.	M
royalty) sul valore annuale dei contratti sottoscritti con i clienti finali. Si precisa che, tenuto conto degli investimenti che l'aggiudicatario	
royalty) sul valore annuale dei contratti sottoscritti con i clienti finali. Si precisa che, tenuto conto degli investimenti che l'aggiudicatario dovrà sostenere nella fase iniziale del contratto, sia per l'acquisizione	
royalty) sul valore annuale dei contratti sottoscritti con i clienti finali. Si precisa che, tenuto conto degli investimenti che l'aggiudicatario dovrà sostenere nella fase iniziale del contratto, sia per l'acquisizione	



,	impianti stessi, l'importo della royalty dovrà essere riconosciuto alla	
	stazione appaltante a partire dal terzo anno contrattuale.	
	Sono a carico del concessionario tutte le spese per la progettazione,	
	realizzazione e manutenzione degli impianti e per l'esecuzione delle	
	attività legate al servizio commerciale, imposte pubblicitarie nonchè le	
	eventuali autorizzazioni inerenti lo svolgimento delle attività in oggetto.	
	2. DURATA E OPZIONI	
	2.1. Durata	
	La concessione in oggetto ha una durata complessiva di anni 9 (nove)	
	a far data dalla stipula del contratto.	
	2.2. Opzioni	
	È prevista una opzione per la gestione in concessione degli spazi	
	pubblicitari all'interno e all'esterno dei pullman in dotazione di FAL s.r.l.	
	3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI	
	<u>DI PARTECIPAZIONE</u>	
	3.1. Soggetti ammessi alla gara	
	Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono	
	partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo	
	le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti	A
	prescritti dai successivi paragrafi.	



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui		_
agli artt. 47 e 48 del Codice.		
3.2. Condizioni di partecipazione		ā
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un		
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o		
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,		
aggregazione di imprese di rete).		
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o		
consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma		
individuale.		
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di		
imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese		
retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la		
medesima gara, in forma singola o associata.		
l consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono		
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio		
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma,		
alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il		
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si		
applica l'articolo 353 del codice penale.		
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del		
 Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del	//	M
	K	/



contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro	
 soggetto per l'esecuzione.	
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.	
45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i	
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In	
particolare:	
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di	
rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),	
l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo	
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso	
dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune	a .
tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà	
obbligatoriamente far parte di queste;	
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di	
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),	
l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo	
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso	
dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi	
 mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta	
per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune	\sim
 potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la	1/1/
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di	
queste;	3



c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere	
di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se	
l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione	
di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito	
o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.	
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).	
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare	
deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi	
strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso	
dovrà essere commisurata a quella della concessione (cfr.	
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).	
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo	
di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45,	
comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un	
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese	
di rete.	
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di	
rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo	
assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la	
rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o	
è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-	M
associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara,	
mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando	
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.	



	4. REQUISITI GENERALI	
	Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:	
	a) per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.	
	b) per i quali sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione	
	di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.	
	c) che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-	
	ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.	
_	5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
	I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei	
_	requisiti di seguito indicati.	
	5.1. Requisiti di idoneità professionale	
	Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. del luogo in cui il	
	concorrente ha sede legale, ovvero ad analogo registro di altro Stato	
	membro dell'U.E., per attività inerenti all'oggetto della concessione.	
	Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno	
	dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro	
	commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le	14
	modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.	1
	Per la comprova del requisito in questione la Stazione appaltante	
	acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche	



	economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle	
	informazioni o dei dati richiesti.	
	5.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale	
	Svolgimento di almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto di	
2	concessione nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando in	
	favore di aziende e società di trasporto ad alta mobilità su di una	
	superficie minima ad uso pubblicitario di ma 2000 e numero di	
	passeggeri pari ad almeno 2,5 milioni all'anno.	
	A tal fine dovranno essere indicati il nome del	
	Committente/Concedente, l'oggetto e la descrizione dell'attività e i	
	termini contrattuali (inizio e fine attività).	
	La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.	
	86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.	
	In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti	
	pubblici mediante una delle seguenti modalità:	
	- originale o copia conforme dei certificati rilasciati	
	dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto,	
	e del periodo di esecuzione;	
	- copia di contratti stipulati con l'amministrazione/ente contraente con	
	indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione.	
	In caso di contratti prestati a favore di Concedenti privati, mediante	
	una delle seguenti modalità:	
	1	



- originale o copia autentica dei certificat	ti rilasciati dal Concedente
privato, con l'indicazione dell'oggetto e de	el periodo di esecuzione;
- copia di contratti stipulati con il Con	cedente con indicazione
dell'oggetto e del periodo di esecuzione.	
5.3. Indicazioni per i raggruppamenti tem	poranei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese di rete, GEIE	
I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett.	d), e), f) e g) del D. lgs. n.
50/2016 s.m.i. devono possedere i requisiti d	li partecipazione nei termini
di seguito indicati.	
I requisiti di ordine generale e di idonei	ità professionale di cui ai
paragrafi 2.3. e 2.4. devono essere possedu	rti da:
-ciascuna delle imprese ra	ggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande o GEIE;	
- ciascuna delle imprese aderenti al contro	atto di rete indicate come
esecutrici e dalla rete medesima nel c	aso in cui questa abbia
soggettività giuridica.	
l requisiti di capacità tecnica e profession	ale di cui al paragrafo 5.2
della presente lettera di invito deve	e essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale	nel complesso; ai sensi
dell'art. 83, comma 8 del Codice dei cont	ratti la mandataria in ogni
caso deve possedere i requisiti ed esegu	ire le prestazioni in misura
maggioritaria.	



5.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i
consorzi stabili
I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Igs. n.
50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di
seguito indicati.
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai
paragrafi 2.3. e 2.4. devono essere posseduti dal consorzio e dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 5.2.
devono essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del Codice:
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016,
direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. lgs. n. 50/2016,
a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in
capo ai singoli consorziati, come previsto dall'art. 47, comma 2-bis, del
Codice.
6. SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Codice, gli operatori economici
indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che
intendono subappaltare a terzi.



	L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai	
	subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i	
	subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia	
	dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.	
	Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui	
	all'art. 105, comma 3 del Codice.	
		7.4.0
	7. GARANZIA PROVVISORIA	
	L'offerta è corredata da:	
×	1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice,	
	pari al 2% (duepercento) del valore stimato della concessione e	
	precisamente di importo pari ad € 115.200,00, salvo quanto previsto	
	all'art. 93, comma 7 del Codice.	
	2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o	
	assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice,	
	anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a	
	rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma	
	8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale	14
	dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e	
	medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari	
	esclusivamente dalle medesime costituiti.	
	Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre	
	la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione,	
	dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di	
		1



-		
	informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91	
	del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario,	,
	tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e	,
	speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e	;
	necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla	1
	gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89)
	comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia	1
	provvisoria.	
	La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice,	
	anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.	
	La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:	
	a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso	
	una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a	
	titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere	
	al corso del giorno del deposito;	
	b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese	
	bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93,	
	comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme	1/2
±1	allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.	
	Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono	1
	tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso	
	dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti	
	siti internet:	
	-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html	



-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-	
finanziarie/	
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-	
non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf	
-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp	
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:	
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto	
garantito;	
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del	
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio	
ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla	,
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c)	
del Codice, al solo consorzio;	
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del	
Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31	
contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti	
tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104	
 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";	0
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la	M
presentazione dell'offerta;	
5) prevedere espressamente:	
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo	
restare obbligata in solido con il debitore;	



b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.		
 1957 del codice civile;		
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta		
della stazione appaltante;		
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove		
rilasciata dal medesimo garante;		
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del		
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la		
società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.		
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere		
sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per		
impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:		
a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7		
marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso		
dei poteri necessari per impegnare il garante;		
b) copia informatica di documento analogico (scansione di		
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22,		
commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del	2	
documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale		
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs.	10	
82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta		
con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2		
del d.lgs. 82/2005).		



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e	
della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova	
garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente,	
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di	
presentazione dell'offerta.	
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo	
le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.	
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta	
nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia informatica	
dei certificati posseduti.	
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il	
possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93,	
comma 7, si ottiene:	l .
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma	
2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono	
il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste	
che partecipano alla gara siano in possesso della predetta	
certificazione;	
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2,	
lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta	
dal consorzio e/o dalle consorziate.	17
Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono	
nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i	V



consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte	
del consorzio e/o delle consorziate.	
 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione	
della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia	
 fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti	
prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore	
economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non	
successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai	
sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del	
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in	
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura	
temporale).	
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o	
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione	
solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,	
etc.).	
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della	
garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare	M
la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.	
8. SOPRALLUOGO	
Per la formulazione dell'offerta finale è facoltà delle parti esegure	
 sopralluogo presso i luoghi in cui deve essere svolto il servizio.	



Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30	
alle ore 13.30, previo appuntamento con il RUP o suo referente come	
di seguito indicato.	
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo pec/mail	
all'indirizzo <u>esantochirico@ferrovieappulolucane.it</u> e deve riportare i	
seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente;	
recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e	
qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.	
L'ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è il 17 agosto 2022.	
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con	
almeno 1 giorni di anticipo.	
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante	
legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di	
identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e	
apposita delega munita di copia del documento di identità del	
delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può	
ricevere l'incarico da più concorrenti.	Pr
9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	Č.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del	
contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale	,
Anticorruzione per un importo pari ad €secondo le modalità	,
di cui alla delibera ANAC 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella	-
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e pubblicata sul sito dell'ANAC	



29nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai	i
documenti di gara.	
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo il	1
versamento è effettuato dall'impresa mandataria-capogruppo. In	n
 caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice il	I
versamento è effettuato dal consorzio.	
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi	i
dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia	1
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione	
dell'offerta.	
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la	1
stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai	i
sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	
 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	
Gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante devono far	
pervenire la propria offerta, contenente le buste "A - Documentazione	
amministrativa", "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica"	'
mediante apposito plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui	i
mediante apposito plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà pervenire a mezzo raccomandata del	
lembi di chiusura, che dovrà pervenire a mezzo raccomandata del	
lembi di chiusura, che dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata,	



cui sopra, tutti i giorni non festivi, con l'esclusione del sabato, dalle ore	
08.30 alle ore 13.30.	
In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede	
la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione per conto	
della Stazione appaltante.	
 Il plico deve recare all'esterno, oltre alle informazioni relative al	
mittente (denominazione o ragione sociale e indirizzo), la seguente	
dicitura: "NON APRIRE – OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	
DEI SERVIZI DI COMMERCIALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI	
PUBBLICITARI UBICATI PRESSO LE STRUTTURE DELLE FERROVIE APPULO	
LUCANE".	
Le buste contenute all'interno del plico devono essere, a loro volta,	
sigillate e controfirmate dai concorrenti.	
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, vanno riportate	
sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da	
costituirsi.	
A prescindere dalla modalità di trasmissione utilizzata, il recapito	0
 tempestivo dell'offerta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La	M
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa	4
i motivi di ritardo nel recapito dell'offerta. Non si terrà conto e, quindi,	
saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le	
offerte pervenute oltre il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 29	
agosto 2022.	
La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l'italiano.	



Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o	
espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Non sono	
ammesse offerte trasmesse per telegramma, telex, fax, telefono o	
posta elettronica.	
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.	
lgs. n. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la	
 presentazione dell'offerta.	
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO	
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in	
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità	
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti	i
all'offerta economica ed all'offerta tecnica, possono essere sanate	
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma	
9 del Codice.	
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una	
carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la	
documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La	1
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa	1
laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti,	
vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi	
a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:	



 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non	
è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla	
procedura di gara;	
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle	
dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra	
mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi	
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle	
false dichiarazioni;	
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del	
contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo	
se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di	
data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;	
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es.	
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara	
(es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato	
collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo	
se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore	
al termine di presentazione dell'offerta;	
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a	
corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es.	
dichiarazione delle parti di servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del	
Codice) sono sanabili.	
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un	
congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese,	
	l .



integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il	
contenuto e i soggetti che le devono rendere.	
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non	
perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può	
chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine	
perentorio - non superiore a tre giorni - a pena di esclusione.	
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede	
all'esclusione del concorrente dalla procedura.	
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è	
facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti	
a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e	
dichiarazioni presentati.	-
12. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	
La busta "A - Documentazione amministrativa" deve contenere al suo	
interno, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata,	
redatta preferibilmente secondo i modelli allegati alla presente lettera	
di invito.	
	Λ
12.1. Domanda di partecipazione	Mr
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il	4
modello di cui all' Allegato n. 1 predisposto dall'Amministrazione	V
aggiudicatrice e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.	



Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale lo stesso	
 partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di	
imprese di rete, GEIE).	
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di	
imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione	
sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa	
(mandataria/mandante, capofila/consorziata).	
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio	
stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio	
indica il consorziato per il quale concorre alla gara; <u>qualora il consorzio</u>	
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso	
partecipa in nome e per conto proprio.	
La domanda è sottoscritta:	
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario	
costituiti, dalla mandataria/capofila;	
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non	
ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento	
o consorzio;	
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa	
riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di	M
imprese, in quanto compatibile. In particolare:	
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di	(
rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3,	
	1



	comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di	
	partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore	
	economico che riveste la funzione di organo comune;	
	b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di	
	rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.	
	3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di	
	partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le	
	funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese	
	aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;	
	c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di	
	rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure	
	se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per	
0	assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione	
	deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste	
	la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle	
	forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese	
	aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;	
	- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio	
	stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda	B
	è sottoscritta dal consorzio medesimo.	
,		W.
	Il concorrente allega:	
	a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;	
		_



b	o) copia conforme all'originale scansionata della procura firmata	
C	digitalmente oppure <u>nel solo caso</u> in cui dalla visura camerale del	
C	concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi	
C	conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal	
p	procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti	
C	dalla visura.	
1	2.2. Documento di Gara Unico Europeo	
	DGUE deve essere compilato utilizzando il formulario allegato alla	
C	Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio	
2	2016 n. 3 (pubblicata in G.U.R.I serie generale - n. 174 del 27.07.2016 -	
Δ	Allegato n. 3) o altro formulario equipollente e aggiornato.	
II	concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la	
C	compilazione delle parti pertinenti.	
S	ii precisa che il DGUE deve essere presentato:	
-	nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,	
С	aggregazioni di imprese in rete e GEIE, distintamente da tutti gli	
С	pperatori economici che partecipa alla procedura di gara in forma	\sim
C	congiunta;	
-	nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese	
re	etiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle	
Si	ingole imprese retiste indicate;	



	- nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative e di imprese		
	artigiane, distintamente dal consorzio e da ognuna delle consorziate		
	esecutrici designate;		
	12.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo		
	12.3.1. Dichiarazioni integrative		
	Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi		
	degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:		
	a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80,		
	comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice e		
-	di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli		
	artt. 2621 e 2622 del Codice Civile di cui al comma 1, lett. b-bis) del		
	dell'art. 80 del Codice;		
	b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di		
	nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui		
	all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale		
	o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo		
	aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;		
	c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata;		
	d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e	14	
	disposizioni contenute nella documentazione gara;		
	e) accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti		
	particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti		
	aggiudicatario;		



	f) (<u>Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile</u>	
	organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di	
	aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,	
	comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante	
	la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;	
	g) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA;	
	indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in	
ž.	altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle	
	comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;	
	h) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di	
	"accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la	
	documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure	
	non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di	
	"accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta	
	tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in	
	sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto	
	tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere	
	adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma	
	5, lett. a), del Codice;	
	i) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali	_
	di cui al paragrafo 21, lett. b), della presente lettera di invito;	M
	j) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con	C
	continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,	-



o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma,	
del citato RD 267/1942, rispettivamente e a secondo della fase):	
 - (Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino	
all'emissione del decreto di apertura): ad integrazione di quanto	
indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica i seguenti	
estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,	
rilasciato dal Tribunale di, e dichiara di partecipare alla	
gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale	
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le	
 altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate	
ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6,	
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;	
- (<u>Dopo l'emissione del decreto di apertura</u>): ad integrazione di	
quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica i	
 seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare	
 alle gare rilasciato dal Giudice delegato di e dichiara	
di non partecipare alla gara quale mandataria di un	
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese	
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una	
procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D.	
16 marzo 1942, n. 267.	D.
Si precisa che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno	
essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione	



ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, anche	
integrando la modulistica predisposta da codesta Stazione	
appaltante.	
13.3.2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	
Per i <u>raggruppamenti temporanei già costituiti</u> :	
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con	
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura	
privata autenticata;	
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice,	
le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi	
indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o	
consorziati.	
Per i <u>consorzi ordinari o GEIE già costituiti</u> :	
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con	
indicazione del soggetto designato quale capofila;	
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice,	
le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi	Ω
indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici	
consorziati.	
Per <u>i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora</u>	1
<u>costituiti</u> :	
- dichiarazione attestante:	



-		
	a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà	
	conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di	
	capogruppo;	
	b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla	
	disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o	
	consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo	
	mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa	
	qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e	
	per conto delle mandanti/consorziate;	
	- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del	
	Codice, le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di	
	servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici	
	riuniti o consorziati.	
	Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è	
	dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e	
	soggettività giuridica):	
	- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per	
	atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato	N
	digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione	
	dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;	
	- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo	
	comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;	



- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la relativa	
percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli	
operatori economici aggregati in rete.	
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è	
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva	
di soggettività giuridica):	
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o	
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a	
norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo	
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;	
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non	
autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel	
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio	
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata	
autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;	
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la relativa	
percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli	
operatori economici aggregati in rete.	
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è	
dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se	1/2
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è	
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI	
costituito o costituendo):	



- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto	
per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto	
firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato	
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla	
mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale	
mandatario e le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso	
di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici	
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera	· ·
firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il	
mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura	
privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;	
- <u>in caso di RTI costituendo</u> : copia autentica del contratto di rete,	
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per	_
atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con	
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al	
contratto di rete, attestanti:	
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito	
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;	
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla	
disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;	
c) le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi	
indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici	
aggregati in rete.	



	Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere	
	conferito alla mandataria con scrittura privata.	
	Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non	
	autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà	
	avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata,	
	anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.	
	Si precisa che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno	
	essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione	
	ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.	
	12.3.3. Ulteriore documentazione a corredo	
	Il concorrente allega all'interno della busta "A - Documentazione	
	amministrativa" la seguente ulteriore documentazione:	
	- documento attestante la cauzione provvisoria prestata ai sensi	
1.01	dell'art. 93, d.lgs. n. 50/2016, con allegata dichiarazione di impegno di	
	un fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8, D. lgs. n. 50/2016 s.m.i., a	
	rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,	
	qualora l'offerente risultasse affidatario; per gli operatori economici che	
	presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme	M
	della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica	
	la riduzione dell'importo della cauzione;	



- dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi penden	
2);	
13. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"	
All'interno della busta "B – Offerta tecnica", il concorrente	deve
presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:	
- Un elaborato contenente la Proposta tecnica di realizzazion	e del
servizio sotto forma di relazione tecnica completa e dettagliata	delle
modalità di svolgimento della concessione, articolata secondo i	criteri
e sub criteri di valutazione di cui al paragrafo 16 della presente le	ettera
di invito, contenuta preferibilmente in massimo n. 10 faccio	ate di
formato A4; nel conteggio delle pagine sono inclusi immagini e sc	chemi
grafici.	
- Elaborati grafici – fino a n. 3 (tre) – in formato UNI A3 su file	PDF,
orientate in senso orizzontale, che illustrino l'idea del pro	getto
comprendenti planimetrie, schemi grafici, prospetti e rendering.	
L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabili	te nel
Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara.	
Nella busta tecnica non dovrà essere riportato alcun elen	nento
inerente agli aspetti economici dell'offerta che andranno detto	agliati
nella busta "C - Offerta economica", di cui al paragrafo successi	ivo.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"	



Nella busta "C - Offerta economica" devono essere contenuti, a pena	
di esclusione, i documenti di seguito elencati:	
 a) Modulo offerta economica redatto in conformità all'Allegato n. 4	
 predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice come parte	
integrante della documentazione di gara e debitamente compilato	
dal concorrente, contenente l'indicazione in cifre e in lettere:	
- del rialzo sulla misura percentuale offerta (c.d. royalty) sul valore	
annuale dei contratti sottoscritti con i clienti finali;	
In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, sarà	
considerata valida quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante.	
Sono inammissibili le offerte economiche inferiori alla percentuale a	
base d'asta.	
b) Piano economico finanziario, che attesti la coerenza e la sostenibilità	
dell'offerta economica presentata, sulla base del valore stimato per la	
concessione e delle spese di gestione prevedibili per le attività	
connesse, redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice.	
Il P.E.F. non è valutato nel merito e non è utilizzato per l'attribuzione di	
punteggio, ma acquisito solo come attestazione di equilibrio e	
sostenibilità dell'offerta, nella fase eventuale di verifica dell'anomalia;	
in mancanza del Piano, il concorrente è escluso dalla Gara.	
 Si rammenta che non è consentito il soccorso istruttorio in merito al P.E.F.	
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	



La concessione sarà aggiudic	cata con il criterio dell'offerta	-
economicamente più vantaggios	sa sulla base del miglior rapporto	
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 9	25, comma 6, d. lgs. n. 50/2016,	
determinata sulla scorta dei seguer	nti criteri di valutazione:	
a) valore tecnico;		
b) valutazione quantitativa.		
Criterio	Punteggio massimo	
Valore tecnico	80	
Valutazione quantitativa	20	
Totale	100	
v v		
L'individuazione dell'offerta econo	omicamente più vantaggiosa sarà	
effettuata in conformità con le Lin	nee guida ANAC n. 2 del 21.9.2016	W. S.
(aggiornate con Delibera del Consi	iglio n. 424 del 2 maggio 2018).	***************************************
A) Per quanto riguarda l'attribuzior	ne del punteggio relativo al valore	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
tecnico (max 80 punti) si uti	ilizzerà il metodo aggregativo-	1
compensatore, secondo la seguen	te formula:	M
Pi = Σn [Wi * Vai]	1
dove:		
Pi = Punteggio dell'offerta i-esima		
n = numero totale dei requisiti		
Wi = peso o punteggio attribuito al 1	requisito (i);	



Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) risp	petto al requisito
(i) variabile tra zero ed uno.	
In particolare, l'attribuzione del punteggio relativ	o all'elemento
qualitativo delle offerte verrà attribuito prendendo in e	esame i seguenti
criteri e sub-criteri di valutazione atti a caratterizzo	are la soluzione
proposta dall'offerente:	
Criteri di valutazione	Punteggio
	massimo
Qualità e completezza della proposta tecnico progettuale con	35
particolare riferimento al pregio ed alla qualità estetica e innovativa	
degli impianti pubblicitari proposti in progetto	
Modalità di organizzazione e realizzazione del lavoro per l'installazione	35
degli impianti presso le stazioni ferroviarie	
Quantità degli impianti pubblicitari da installare in relazione al	10
cronoprogramma delle attività	
B) Quanto alla valutazione quantitativa (max punti 2	20) , il punteggio
verrà attribuito con il metodo dell'interpolazione line	are, secondo la
seguente formula:	
Vai = Ra / Rmax	



dove:		
Vai = Coefficiente della prestazione	e dell'offerta (a) rispetto al requisito	
(i), variabile tra 0 e 1		
Ra= Valore (rialzo) offerto dal conc	orrente	
 Rmax= Valore (rialzo) dell'offerta pi	iù conveniente	
 Quando il concorrente non ha ef		
 valore 0, così come il coefficiente	Vai; mentre per il concorrente che	
offre il maggiore rialzo Vai assume	il valore 1. Tale coefficiente andrà	
poi moltiplicato per il punteggio mo	assimo attribuibile.	
In particolare, l'attribuzione del	punteggio relativo all'elemento	
qualitativo delle offerte verrà attribu	uito prendendo in esame il seguente	
elemento, rispetto al quale andrà	a pertanto applicata la suindicata	
formula di calcolo:		
 Elemento di valutazione	Punteggio massimo	- On
 Importo percentuale royalties	20	
		()
 La Commissione giudicatrice valu	uterà, inoltre, ai sensi dell'art. 97,	
comma 3, d.lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte in relazione alle		
quali sia la somma dei punti relati	vi agli altri elementi di valutazione	



siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massim	i
previsti dal bando di gara.	
16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	
16.1. Apertura della busta "A – Documentazione amministrativa" –	-
Verifica della documentazione amministrativa	
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno, alle ore, presso	
e vi potranno partecipare i legal	i
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone	
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è	
ammessa come semplice uditore.	
 Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a	
giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno	
comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale	
 dell'Amministrazione aggiudicatrice almeno tre giorni prima della data	
 fissata.	
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai	N
concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale	1/2
dell'Amministrazione aggiudicatrice almeno tre giorni prima della data	
fissata.	
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il	
tempestivo recapito delle offerte e, una volta aperte, a controllare la	
completezza della documentazione amministrativa presentata.	
Successivamente il seggio di gara procederà a:	



a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a	x x
 quanto richiesto nella presente lettera di invito;	
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente	
 paragrafo 12;	
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;	
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le	
ammissioni dalla procedura di gara.	
Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione	
appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel	I
corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari	i
o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto	
svolgimento della procedura.	
16.2. Commissione giudicatrice	
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma	
12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione	
delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico	
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non	a
devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77,	1/2
comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita	W W
dichiarazione alla stazione appaltante.	
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle	
offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale	
ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.	



	La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la	
	composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei	
	componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.	
	16.3. Apertura delle buste "B – Offerta tecnica" e "C – Offerta	
	economica" – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche	
	Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa,	
	il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione	
	giudicatrice.	
	La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicata ai	
	concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale e/o a mezzo	
_	pec almeno tre giorni prima della data fissata, procederà all'apertura	
_	della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della	
	presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito.	
	In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed	
	alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi	
	punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera	
	di invito.	
	Successivamente, in seduta pubblica, comunicata ai concorrenti a	A
	mezzo pubblicazione sul sito istituzionale e/o a mezzo pec almeno tre	
	giorni prima della data fissata, la commissione darà lettura dei	4
	punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle	
	eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.	



Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la	
 commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta	
economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire	
anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità	
descritte al paragrafo 16.	
La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione	
dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della	
graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.	
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso	
punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti	
gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il	
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.	
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso	
punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per	
l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.	
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta	
pubblica, redigerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto	
previsto al paragrafo 19.	
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui	
all'art. 97, comma 3 del Codice, ove il numero delle offerte ammesse	
sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi	A.
specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,	
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che	(1/
procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 18.	



In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche	
ed economiche, la commissione provvede a comunicare,	
tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76,	
comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:	
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica,	
ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti	
contenuti nelle buste A e B;	
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative	
nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in	
quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche	
tecniche;	
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett.	
a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto	
sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per	
reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento	
rispetto all'importo a base di gara.	
17. VERIFICA DI ANOMALIA	
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in	Ø0
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia	19
anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della	10
commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e	
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.	



Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.	
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità	
nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore	
offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante	
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le	
offerte anormalmente basse.	
Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle	
spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche	
dell'offerta ritenute anomale.	
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal	
ricevimento della richiesta.	
Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice,	
esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove	
le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche	
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine	
massimo per il riscontro.	
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5	
e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti	
con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi	2
del seguente paragrafo 19.	
18. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.	1//
All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora	U
vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la	



proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha	
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e	
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei	
successivi adempimenti.	
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione	
all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di	
non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12	
del D. lgs. n. 50/2016.	
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85,	
comma 5 del D. lgs. n. 50/2016, sull'offerente cui la stazione appaltante	
ha deciso di aggiudicare la concessione.	
Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85	
comma 5 del D. lgs. n. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso	
di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art.	
86 del medesimo decreto legislativo, ai fini della prova dell'assenza dei	
motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione	
di cui all'art. 83 del Codice.	
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta	
di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del	<u>a</u>
 Codice, aggiudica la concessione.	147
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del	
Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti	7
prescritti.	



In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante	
procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione	
all'ANAC nonchè all'incameramento della garanzia provvisoria.	
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato	
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.	
Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata	
neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella	
graduatoria, si procederà, nei termini anzidetti, scorrendo la	
graduatoria.	
La stipulazione del contratto ha luogo una volta divenuta efficace	
l'aggiudicazione ed è subordinata al positivo esito delle procedure	
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.	
Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120,	
si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa	
acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando	
l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo	
il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la	
stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di	
cui al d.lgs. 159/11.	\sim
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria	
verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento	
della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata	
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla	
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.	



Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere	
stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del	
 provvedimento di aggiudicazione.	
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve	
presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo	
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del	
Codice.	
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi	
finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.	
Nei casi di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del Codice, la stazione	
appaltante interpella progressivamente gli operatori economici che	
 hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa	
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento	
 della gestione del servizio; l'affidamento all'operatore supplente	
avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo	
 stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara,	
escluso l'originario aggiudicatario.	
Le spese relative alla pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art.	01
216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico	
dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione	Y
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.	
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad €	
La stazione appaltante comunicherà	



all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le
relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli
oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove
dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per
ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e
l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
19. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
19. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
19. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 19.1. Documenti di gara
19. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 19.1. Documenti di gara La documentazione di gara comprende:
19. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 19.1. Documenti di gara La documentazione di gara comprende: -Bando di gara; -Disciplinare di prequalifica;
19. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 19.1. Documenti di gara La documentazione di gara comprende: -Bando di gara; -Disciplinare di prequalifica;
19. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 19.1. Documenti di gara La documentazione di gara comprende: -Bando di gara; -Disciplinare di prequalifica; - Lettera di invito e relativi allegati:
19. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 19.1. Documenti di gara La documentazione di gara comprende: -Bando di gara; -Disciplinare di prequalifica; - Lettera di invito e relativi allegati: 1. Domanda di partecipazione;



La documentazione di gara è disponibile sul sito internet	
dell'Amministrazione aggiudicatrice.	
19.2. Chiarimenti	
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la	
proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante a	
mezzo pec almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine	
fissato per la presentazione delle offerte.	
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in	
lingua italiana.Non sono ammessi chiarimenti telefonici.	
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite	
almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per	
la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma	
anonima sul sito istituzionale dell'Ente concedente.	
È pertanto onere delle Imprese concorrenti consultare tale piattaforma	
fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di	
verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni,	B
che avranno in tal modo valore di notifica.	14
19.3 Comunicazioni	
Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad	
indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi	
sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai	
fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.	



Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 20.2 della presente	
lettera di invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e	
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente	
effettuate qualora rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella	
documentazione di gara.	
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi	
temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere	
tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la	
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato	
recapito delle comunicazioni.	
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese	
di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente,	
la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente	
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.	
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la	
comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a	
tutte le consorziate.	M
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si	
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.	
20. <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	
a) controversie: tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del	
contratto di concessione saranno deferite alla competenza	



dell'Autorità giudiziaria ordinaria di Bari, con esclusione della
giurisdizione arbitrale;
b) trattamento dati personali: Il trattamento dei dati personali avverrà
esclusivamente ai fini della presente procedura nel rispetto delle
disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. n. 196 del
30 giugno 2003. Titolare del trattamento, nonché responsabile unico
del procedimento, è il dott. Vito Lamaddalena. Con la presentazione
dell'offerta l'interessato consente espressamente, senza necessità di
ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle
condizioni di cui alla presente lettera c).
c) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di
invito e del successivo contratto di concessione:
1) il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
2) il d.P.R. n. 207/2010, nelle parti applicabili transitoriamente;
3) tutta la normativa vigente e compatibile con la presente
procedura negoziata.
Mr.
Bari 02 agosto 2022
1/2/